

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 febbraio 1930, n. 51, recante provvedimenti diretti ad alleviare la crisi olearia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 febbraio 1930, n. 51, recante provvedimenti diretti ad alleviare la crisi olearia.

Se ne dia lettura.

VERDI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 483-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Pavoncelli.

Ne ha facoltà.

PAVONCELLI. Onorevoli camerati, la conversione in legge del Regio decreto-legge 14 febbraio 1930, n. 51 recante provvedimenti diretti ad alleviare la crisi olearia, merita di essere sottolineata dall'attenzione della Camera per la sua portata e per lo spirito che informa il decreto stesso.

Questo provvedimento si inquadra armonicamente in tutta la serie di provvidenze governative per creare, attraverso una impostazione chiara, completa ed organica del problema oleario nazionale una atmosfera di vita e di sviluppo alla olivicoltura italiana.

Tale impostazione fu nettamente fatta dal Governo attraverso la parola autorevole del ministro dell'agricoltura e delle foreste. Ed in conseguenza per riorganizzare e potenziare l'olivicoltura, per ottenere attraverso il perfezionamento tecnico della coltura e della lavorazione del prodotto la riduzione dei costi e il conseguente sviluppo ed incremento di questa importante branca dell'attività agricola nazionale, indipendentemente dal programma tecnico che il ministro di agricoltura si propone in collaborazione con gli organi sindacali, l'azione del Governo si è orientata sui seguenti concetti fondamentali:

1º) difendere ad oltranza la genuinità del prodotto;

2º) ricondurre l'industria della spremitura dei semi oleosi alla sua funzione caratteristica d'industria complementare e sussidiaria della olivicoltura;

3º) disciplinare l'Istituto della temporanea importazione degli olii esteri riportandolo alle finalità per cui fu creato;

4º) proteggere efficacemente dalla concorrenza degli olii esteri il prodotto nazionale.

Criteri tutti indispensabili non solo per contenere la crisi contingente dell'olio di oliva, ma soprattutto per assicurare alla olivicoltura nazionale le condizioni indispensabili per il suo incremento ed il suo ulteriore sviluppo e così potenziare una fonte cospicua di ricchezza del Paese, e risolvere anche attraverso la produzione dell'olio di oliva il problema più vasto e più complesso del fabbisogno dei grassi alimentari della Nazione, raggiungendo anche in questo campo l'indipendenza dall'estero necessaria in tempo di pace indispensabile in caso di guerra.

Inspirandosi a queste direttive, l'attività legislativa del Governo, ha provveduto con il Regio decreto 30 dicembre 1929, n. 2316, a disciplinare la produzione ed il commercio degli olii commestibili con opportuna integrazione delle norme del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, rendendo obbligatoria l'aggiunta agli olii di seme di una percentuale di olio di sesamo facilmente riconoscibile alle analisi, non più permettendo la colorazione artificiale di essi e vietando le miscele di olio di oliva con olio di seme.

Con successivo provvedimento del 3 dicembre 1929, n. 2038 il Governo stabiliva l'aumento del dazio doganale sui semi oleosi e sugli olii di seme ed infine con il decreto-legge sottoposto oggi al vostro esame ed alla vostra approvazione, elevava il dazio doganale di importazione sull'olio di oliva da lire oro 22,50 a lire oro 33.75 al quintale e portava da 15 a 65 lire per quintale la tassa interna di fabbricazione degli olii di seme con corrispondente ritocco della soprata di confine.

Nei riguardi poi dell'istituto della temporanea importazione, il Governo ha ritenuto di intervenire in via amministrativa con tre circolari del ministro delle finanze, con le quali si è stabilito l'obbligo del registro di carico e scarico agli industriali che raffinano olio estero in temporanea importazione, il divieto di scarico delle bollette in dogana diversa da quella emittente, la limitazione a due mesi del periodo accordato per la riesportazione degli olii importati temporaneamente e la concessione di questo beneficio limitata agli importatori che dimostrino essere effettivamente raffinatori e riesportatori con certificato loro rilasciato dal Consiglio della economia.

L'importanza di questi provvedimenti, nel loro complesso, supera di gran lunga la portata delle singole norme legislative o